

23 febbraio 2012 11:52

## Stupefacenti, la Cassazione sulla condotta del 'procurare ad altri'

di [Carlo Alberto Zaina](#)



[La sentenza in commento](#) affronta, per quanto di interesse in questa sede, il tema della corretta identificazione della condotta consistente nel "procurare ad altri" sostanze stupefacenti, prevista all'interno del complesso regolato dall'art. 73 co. 1 dpr 309/90.

Si tratta di una tematica non proprio consueta nel panorama delle condotte illecite riguardanti il traffico e la circolazione di sostanze stupefacenti, ma essa si presta, in relazione al caso specifico, ad alcune importanti riflessioni.

In primo luogo, va condivisa l'interpretazione adottata dal Collegio di legittimità, che sussume la condotta in questione nel contesto dell'istituto della intermediazione, vale a dire quella condotta che l'agente tiene, sia con l'intenzione, sia ponendo effettivamente in contatto due parti interessate a concludere un negozio di cessione, ancorchè illecita, riguardante gli stupefacenti.

In secondo luogo, appare convincente la considerazione espressa, che, comunque, la previsione normativa in questione, costituisca una specificazione della condotta di cessione (o di vendita), in assenza della quale il soggetto intermediario, sarebbe, comunque, concretamente sanzionabile quale concorrente, a seconda dei casi, nel delitto di cessione o di acquisto illecito.

Non è casuale che la Cass. Sez. IV, 2-12-2005, n. 4458 (rv. 233240) abbia precisato che con la condotta del "procurare ad altri" descritta nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 co. 1 dpr 309/90, si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi; attività che, peraltro, comporterebbe comunque la punibilità del responsabile, a titolo di concorso nell'acquisto, nella vendita o nella cessione, anche senza una espressa e specifica previsione.

E' questo, quindi, un orientamento confermato anche recentemente dalla Cass. Sez. I, 8-06-2011, n. 30288 (rv. 250798), CED Cassazione, 2011, che ha sanzionato una specifica situazione, consistente nell'accordo a fungere da depositario della sostanza da smistare successivamente a terzi, e, parimenti ha sostenuto che esso integra il reato di intermediazione nella cessione o di concorso nell'altrui offerta in vendita di sostanza stupefacenti, nella forma consumata, risultando indifferente se materialmente la sostanza stupefacente sia o meno pervenuta. Per giurisprudenza ormai costante (Cfr. ex plurimis Cass. Sez. I, 25-03-2010, n. 29670 (rv. 248606), che ribadisce l'orientamento assunto tempo or sono da Cass. Sez. VI, 22-05-1997, n. 7333 (rv. 209743), Enea, Cass. Pen., 1999, 719, Riv. Polizia, 1999, 140], si ritiene che la condotta in questione si perfeziona al momento della manifestazione della volontà, da parte del soggetto agente, di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia, anche non immediatamente, la disponibilità.

Il fenomeno dell'intermediazione, però, presenta anche un altro profilo di interesse, nel senso che non è necessario che l'agente operi, creando un contatto ex novo fra le parti.

Costituisce, infatti, condotta riconducibile allo stereotipo in esame anche quella consistente nell'attività di colui che operi come agevolatore tra persone legate da pregressi rapporti di cessione di stupefacenti e che, dunque, si conoscano.

Per la configurazione del reato in parola non è perciò affatto necessario che le due parti che l'intermediario dovrebbe porre in contatto siano reciprocamente sconosciute.

La sentenza usa, infatti, per nulla casualmente, il termine "nuncius" al fine di identificare soggetti che non hanno operato come mediatori di un affare illecito tra due persone, tra loro sconosciute, ma che invece sono stati contingentemente *trait d'union* fra usuale fornitore ed abituale acquirente.

In questo caso, poi, l'intermediario può assolvere a due funzioni, penalmente rilevanti.

La prima, di ordine formale, (ri)stabilendo il contatto fra le parti (o contattando il venditore, manifestando la volontà dell'acquirente ed operando nell'interesse di quest'ultimo, oppure, all'opposto, operando a favore del venditore) al

fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga.

La seconda, più squisitamente materiale, che consiste anche nella agevolazione, sul piano materiale della consegna (o della *traditio*) dello stupefacente.

Avv. Carlo Alberto Zaina (<http://droghe.aduc.it/info/zaina.php>)